

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Osservatorio parlamentare



Conversione in legge d.l. salva banche 237/2016

Atto Senato n. 2629
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Iter 8 febbraio 2017: approvato (modificato rispetto al testo del proponente).

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile

Atto Senato n. 2068
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile .
Iter: 7 febbraio 2017: approvato con modificazioni.

Trattati internazionali, basi e servizi militari

Atto Camera 2
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE:
Trattati internazionali, basi e servizi militari.
Iter 8 febbraio 2017 Esame in Assemblea.

Ultimissime

Banche - Banca d'Italia: il Tar reputa legittime le misure di vigilanza prudenziale

Gli atti posti in essere dalla Banca d'Italia nell'attività di vigilanza, costituiscono esplicitazione di potere amministrativo caratterizzato da discrezionalità tecnica, volto alla tutela dei risparmiatori e, dunque, delle garanzie che devono assistere l'attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, dell'affidabilità complessiva del sistema bancario e, in particolare, di ogni singolo istituto. Ciò, innanzi tutto, in concreta esplicitazione di attività volta alla tutela dei valori di promozione e tutela del risparmio, nonché di esercizio dell'attività creditizia, contemplati e garantiti dall'*art. 47 della Costituzione*. (*Tar Lazio, sez. II quater, sentenza 1 febbraio 2017, n. 1627*)

Ditte e insegne - Nel conflitto tra ditte e insegne confondibili prevale quella usata per prima

Nel conflitto tra ditte ed insegne confondibili, in ragione dell'oggetto dell'attività e del contesto territoriale di riferimento, chi ne abbia fatto uso per primo - limitatamente alla ditta in epoca anteriore alla istituzione del registro delle imprese - prevale e può conseguire le opportune modifiche ed integrazioni dell'altra, pur se il titolare di questa l'abbia registrata per primo, successivamente all'istituzione del richiamato registro; inoltre il giudice, quanto alle insegne patronimiche, può disporre la totale eliminazione del cognome confondibile da quella usata per seconda. Così ha stabilito la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione con la *sentenza n. 971/2017*.

Licenziamento - L'accettazione della liquidazione non esclude la volontà di impugnare il

licenziamento

La mera accettazione della liquidazione, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l'accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento. (*Cassazione civile, sez. lav., sentenza 6 febbraio 2017, n. 3045*)

Pene accessorie - Reati fiscali: durata delle pene accessorie temporanee non determinate

Con la *sentenza n. 4916 del 2017* la Cassazione ha affermato che per i reati fiscali la durata della pena accessoria non determinata nel tempo va automaticamente parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta.

Privacy - Privacy e comunicazioni elettroniche: la proposta della Commissione UE

In data 10 gennaio 2017 la Commissione Europea ha presentato una proposta per un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativo al rispetto della privacy e della protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. La proposta della Commissione UE è stata presentata con l'obiettivo di riformare quanto previsto dalla *Direttiva UE 2002/58/EC*, in modo da uniformare la normativa relativa alle comunicazioni elettroniche al nuovo *Regolamento UE n. 679/2016*.

Conversione in legge d.l. milleproroghe 2017

Atto Senato n. 2630
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Iter 7 febbraio 2017: in corso di esame in commissione.

News dal Legislatore

Di interesse generale

Prov. 31 gennaio 2017 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2017, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2017-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2016 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

Prov. 31 gennaio 2017 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2017, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Emanato dall'Agenzia delle entrate)

Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2017-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2016

Prov. 31 gennaio 2017 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2017, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Emanato dall'Agenzia delle entrate)

Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2017-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2016

D.M. 20 dicembre 2016 (G.U. 4 febbraio 2017, n. 29. Emanato dal Ministero della giustizia)

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del

giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»
- Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Cinquefrondi (circondario di Palmi) dall'elenco delle sedi mantenute.

D.M. 20 dicembre 2016 (G.U. 4 febbraio 2017, n. 29. Emanato dal Ministero della giustizia)

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»
- Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Bra (circondario di Asti) dall'elenco delle sedi mantenute.

D.M. 15 dicembre 2016 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2017, n. 29. Emanato dal Ministero della giustizia)

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, concernente «Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11» - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Sansepolcro (circondario di Firenze) dall'elenco delle sedi ripristinate.

Focus prassi

Circ. 7 febbraio 2017, n. 1/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento)

Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. II, 7 febbraio 2017, n. 3239

COMUNIONE E CONDOMINIO. Lastrici solari e tetto - RESPONSABILITA' CIVILE

In tema di condominio di edifici, qualora l'uso del lastrico solare, ovvero della terrazza a livello, non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'utente esclusivo, quale custode del bene ex art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità va risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. (L'esposto principio, affermato in materia di riparto delle spese di riparazione per evitare danni da infiltrazioni negli appartamenti, vale anche nel caso di specie, ove vengono in rilievo danni da omessa manutenzione, forieri di ben più gravi conseguenze, quali il crollo della terrazza a livello.)

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 7 febbraio 2017, n. 3216

STRADE. Manutenzione di strade e responsabilità

E' in colpa la pubblica amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latitanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Amministrazione comunale, se per la

destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'Amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.

Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2950

CONTRATTI BANCARI

La possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano all'istituto di credito di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente. In tal senso, invero, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, deve ritenersi del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. (Nel caso concreto, pertanto, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, non può ritenersi sufficiente il rilievo - peraltro presuntivamente affermato - attribuito all'incauto comportamento del correntista che avrebbe consentito la sottrazione dei codici.)

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196

FALLIMENTO - SOCIETA'. Società con partecipazione pubblica

E' fallibile la società costituita secondo le forme della società a responsabilità limitata, affidataria, da parte dell'ente territoriale pubblico partecipante, di plurimi servizi di gestione del relativo patrimonio, nell'ambito di un rapporto disputato quanto alla prossimità al controllo analogo, proprio delle società in house. La scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali e, dunque, di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta, invero, che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità. Peraltro, dall'esistenza di specifiche normative di settore che, negli ambiti da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato, può ricavarsi, a contrario, che ad ogni altro effetto tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica.

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 6 febbraio 2017, n. 3105

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Esattorie ed esecuzione esattoriale

Nella controversia con cui il debitore contesta l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né - di per sé sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlearlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore.

Cass. civ., Sez. V, 3 febbraio 2017, n. 2875

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Contenzioso tributario

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per i tributi cd. armonizzati, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 7 febbraio 2017, n. 3178

CASSAZIONE CIVILE. Motivi del ricorso

In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

Cass. civ., Sez. lavoro, 3 febbraio 2017, n. 2967

PREVIDENZA SOCIALE. Contributi - PROFESSIONI INTELLETTUALI. Commercialisti

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, atteso che, secondo l'art. 22, comma 3, della legge n. 21 del 1986, l'accertamento del requisito dell'esercizio della professione deve essere compiuto dalla Cassa periodicamente e, comunque, prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, in caso di accertamento negativo, effettuato prima dell'erogazione, è legittima la cancellazione dell'assicurato con riferimento all'intero periodo, senza limiti temporali, non trovando applicazione l'art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 (per cui debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assistenziali i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni), che presuppone l'esistenza di un rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps.

Cass. civ., Sez. lavoro, 1° febbraio 2017, n. 2630

LAVORO (RAPPORTO DI). Malattia, infortuni

In tema di assenze per malattia nel settore dell'estetica e dei parrucchieri, è da ritenersi essenziale, da parte del lavoratore dipendente, l'adempimento di due obbligazioni: la comunicazione dell'assenza entro il secondo giorno e la giustificazione dell'assenza medesima tramite certificazione medica entro il terzo giorno.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. III, ud. 29 settembre 2016 - dep. 7 febbraio 2017, n. 5603

REATO IN GENERE

Nelle fattispecie in cui è stabilita una soglia di rilevanza penale, l'eventuale particolare tenuità dell'offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza. Il solo riferimento al modesto superamento della soglia di rilevanza penale, dunque, non consente, di per sé, di ritenere particolarmente tenue l'offesa, dovendo egualmente procedersi alla valutazione congiunta e complessa di tutte le peculiarità della fattispecie, allo scopo di verificare il concorso di tutte le condizioni richieste per poter escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, e con esse anche della esiguità del pregiudizio arrecato al bene giuridico protetto. (Fattispecie avente ad oggetto la contestazione del reato di cui all'art. 2, D.L. n. 463 del 1983.)

Cass. pen., Sez. III, ud. 15 dicembre 2016 - dep. 6 febbraio 2017, n. 5442

INQUINAMENTO

In base all'art. 183, comma 1, lett. a), del Codice dell'Ambiente, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi od abbia l'intenzione od abbia l'obbligo di disfarsi. Ciò accade con gli scarti di produzione (quali la segatura ed i truciolati, scarti delle lavorazioni in legno), salva la possibilità della diversa qualificazione in sottoprodotto, ex art. 184-bis, del citato D.Lgs. n. 152, ricorrendone i rigorosi presupposti di legge.

Cass. pen., Sez. III, ud. 25 ottobre 2016 - dep. 6 febbraio 2017, n. 5439

EDILIZIA E URBANISTICA. Concessione per nuove costruzioni. Reati edilizi

In ipotesi di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, non è configurabile una responsabilità ex art. 40 cpv. c.p. per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), T.U. edilizia, in capo al dirigente o responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune in quanto titolare di una posizione di garanzia e, dunque, dell'obbligo di impedire l'evento. Invero, per potere ritenere configurabile la responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., deve venire in rilievo una omissione, di talché deve ritenersi al di fuori della previsione normativa l'ipotesi in cui l'agente ponga in essere una condotta commissiva, contribuendo con essa alla produzione dell'evento. (Nel caso concreto la erroneità della gravata pronuncia sul punto discende dal non avere la Corte territoriale individuato alcuna forma di concorso o cooperazione del tecnico comunale, essendosi limitata ad evidenziare la illegittimità del permesso di costruire e a far derivare da tale illegittimità la responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.).

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. III, 1° febbraio 2017, n. 426

PROFESSIONI INTELLETTUALI. Albi professionali

All'agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria (ad es. fattibilità economica), ma non anche quelle di progettazione vera e propria.

L'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, individua le competenze degli agrotecnici, circoscrivendole alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole o zootecniche. Non altera questo quadro la lettera c) del medesimo art. 11, frutto di modifica ad opera dell'art. 26, comma 7-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, giacché il riferimento alle "opere di trasformazione e miglioramento fondiario" deve essere inteso in coerenza con tutte le altre previsioni, dunque inerente allo sviluppo tecnico-economico aziendale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 1° febbraio 2017, n. 266

EDILIZIA E URBANISTICA

In caso di reformatio in peius della destinazione dell'area a seguito di un nuovo atto di pianificazione urbanistica, vige il principio secondo cui l'interesse a mantenere nei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica la disciplina più favorevole contenuta in quelli previgenti costituisce interesse di mero fatto che non può ricevere tutela giuridica.

Corte giustizia U.E., Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 618/13

CONCORRENZA - PARITA' DI TRATTAMENTO

Il principio di parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato. Per quanto attiene in particolare alla determinazione dell'importo dell'ammenda, l'applicazione di diversi metodi di calcolo non può condurre ad una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concordata contraria all'art. 101, par. 1, TFUE. Le precedenti prassi decisionali della Commissione non fungono da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e le decisioni relative ad altri casi presentano carattere meramente indicativo dell'esistenza di discriminazioni.

Il compito di sorveglianza assegnato alla Commissione dall'art. 105, par. 1, e dall'art. 106 TFUE comprende non solo la funzione di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dai Trattati e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. La suddetta politica della concorrenza è caratterizzata da un ampio potere discrezionale della Commissione, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell'importo delle ammende.

Corte giustizia U.E., Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 619/13

CONCORRENZA

In materia di sanzioni per violazioni dell'art. 101 TFUE, per determinare l'importo delle ammende, si deve tener conto della durata dell'infrazione e di tutti i fattori che possono rientrare nella valutazione della gravità della medesima. Tra i fattori che possono rientrare nella valutazione della gravità delle infrazioni rientrano il comportamento di ciascuna impresa, il ruolo svolto da ciascuna di esse nel porre in essere l'intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarre dalla medesima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell'Unione europea.

Il limite del 10% del fatturato previsto all'art. 23, par. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 mira a evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare. Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato. Tale limite massimo ha quindi uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell'infrazione.

Per approfondire

Mediazione delegata - Mediazione: abuso del processo per chi non si presenta all'incontro informativo

Nella giurisprudenza di merito tende ad affermarsi l'idea secondo la quale soltanto una mediazione "effettivamente" svolta sarebbe idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che tale "effettività" potrebbe riscontrarsi soltanto nei casi in cui "impedimenti oggettivi" si siano frapposti all'inizio della mediazione. La decisione in commento si pone nel solco di questa linea interpretativa e – con argomenti già spesi in precedenti giurisprudenziali – riconduce ad una forma di abuso del processo la proposizione di una domanda giudiziale in relazione alla quale il giudice abbia ordinato di svolgere la mediazione, ma poi non abbia esperito il tentativo di mediazione. Ciò nonostante, la sentenza si chiude con un dispositivo che sancisce la compensazione delle spese tra le parti in causa, così "salvando" chi avrebbe perpetrato l'abuso da una parte delle conseguenze del proprio illecito. La motivazione della sentenza non incontra il consenso dell'annotatore, il quale svolge una critica delle argomentazioni esposte, sottolineando in particolare la contraddizione nell'affermare come illegittimo il comportamento di una parte che poi viene tenuta indenne da talune delle conseguenze che la soccombenza avrebbe dovuto comportare a suo carico. Per questo, il giudice sembra aver tenuto

il “passo del gambero” nel percorso che dovrebbe condurre a promuovere seri tentativi di conciliazione. (*Tribunale di Pavia, sez. III, sentenza 20 gennaio 2017*)

Rifugiati - No all’asilo al richiedente che abbia partecipato alle attività di una rete terrori

Con la *sentenza Lounani del 31 gennaio 2017*, la Corte di giustizia UE ribadisce che ai fini della valutazione di una domanda di asilo assume particolare rilievo l'essere stato condannato per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico. Secondo gli eurogiudici, infatti, la grave preoccupazione per la minaccia terribile e crescente del terrorismo giustifica l'esclusione dello status di rifugiato a soggetti che pur non essendo autori diretti di atti di terrorismo, svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a favore di terroristi.

Privacy e giusto processo - Illegittimo perquisire l’abitazione di un terzo anche se si trova nello stesso palazzo di quella indicata dal giudice

Pronunciandosi su un caso “belga” originato dal ricorso proposto da una cittadina lituana, residente in Belgio, che si lamentava di aver subito una perquisizione e il sequestro di atti poi utilizzati come prove in un processo penale a suo carico, conclusosi con una sentenza di condanna, la Corte di Strasburgo ha, da un lato, ritenuto violato l'*art. 8 della Convenzione e.d.u.*, dall'altro, tuttavia ha escluso sia la violazione del diritto al giusto processo ex *art. 6 Convenzione e.d.u.* sia quella dell'*art. 13* (diritto ad un effettivo rimedio) in combinato disposto con l'*art. 8*. In particolare, i giudici europei hanno rilevato che l'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata non aveva una base giuridica e non era pertanto avvenuta secondo la legge, in quanto la perquisizione era stata eseguita senza un mandato specifico dell'autorità giudiziaria. Diversamente, i giudici europei hanno escluso che il procedimento penale fosse stato contrario ai requisiti del giusto processo, rilevando che la ricorrente aveva potuto contestare l'utilizzazione delle prove così acquisite ricorrendo a ben tre diversi giudici, tutti indipendenti ed imparziali; inoltre, la condanna nei suoi confronti era stata fondata su prove diverse da quelle acquisite in sede di perquisizione; infine, non v'era nulla che consentisse di affermare che i giudici belgi avessero adottato una decisione arbitraria o manifestamente irragionevole, o che i diritti della difesa non fossero stati adeguatamente rispettati. La Corte e.d.u. ha ritenuto che la ricorrente avesse avuto quindi la possibilità di esperire rimedi effettivi anche al fine di chiedere il risarcimento per la violazione del suo diritto alla riservatezza ai sensi dell'*art. 8 della Convenzione*, in particolare agendo nei confronti dello Stato belga per ottenere un risarcimento per la violazione dell'*articolo 1382 del codice civile*.
(*Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, sentenza 31 gennaio 2017, n. 40233/07*)